

INFORMATIVA SUL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO, AI SENSI DELL'ART. 133 COMMA 2 LETT. A) DEL REGOLAMENTO CONSOB 20307/2018 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Cassa Lombarda s.p.a. fornisce con presente documento le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob n. 20307/2018 ("Regolamento Intermediari"). Le predette informazioni sono messe a disposizione del pubblico nei locali della Banca.

Informazioni generali sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa (di seguito anche "Banca")

A) Cassa Lombarda S.p.A. iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi alla sezione D – Banche, Numero Iscrizione: D000232722, Data Iscrizione: 7 Dicembre 2007, con sede legale ed operativa in via Manzoni 14, 20121, Milano (MI).

b) Recapiti dell'Intermediario: 02 7799.1; Telefax. 02 7799.365; indirizzo web:

www.cassalombarda.it;

E-Mail: cassalombarda@cassalombarda.it; E-Mail PEC:

segreteria.generale@postacert.cassalombarda.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione della Banca, e se iscritto alla sezione E del RUI, del soggetto che entra in contatto con il cliente possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

- Le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all'impresa di assicurazione:*

Reclamo all'intermediario:

Per eventuali contestazioni in ordine all'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il cliente può consegnare inviare il proprio reclamo scrivendo a: Cassa Lombarda S.p.A., Funzione Compliance – settore Reclami, via Manzoni 14, 20121 Milano (MI), email: cassalombarda@cassalombarda.it;

La Banca fornisce risposta al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso di mancato accoglimento, anche parziale, del reclamo ovvero nel caso in cui siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al cliente le proprie determinazioni, il cliente medesimo può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Maggiori informazioni in merito alle funzioni dell'ACF e alle modalità di presentazione del ricorso sono reperibili sul sito www.cassalombarda.it Sezione di servizio Trasparenza/Reclami e sul sito dell'ACF.

Reclamo nei confronti dell'impresa assicurativa

Per i reclami in merito alle prestazioni dell'impresa di assicurazione è possibile inoltrare la richiesta all'impresa di volta in volta rilevante, ai recapiti e con le modalità previste nei DIP e DIP aggiuntivi relativi al prodotto di volta in volta sottoscritto.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa di assicurazione entro il termine massimo di quarantacinque giorni il cliente:

solo se qualificato come "consumatore" può rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS). Maggiori informazioni in merito alle funzioni dell'AAS e alle modalità di presentazione del ricorso sono reperibili sul sito www.cassalombarda.it Sezione di servizio Trasparenza/Reclami e sul sito dell'AAS;

può rivolgersi per iscritto tramite e-mail, PEC, fax o posta ordinaria all'IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, oppure il reclamo può essere trasmesso tramite fax al numero 06.42.133.206 o tramite Pec: ivass@pec.ivass.it, o tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando l'apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell'Autorità.

Informazioni relative ad eventuali partecipazioni in imprese di assicurazione ovvero da parte di imprese di assicurazione

- *Ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in una determinata impresa di assicurazione: Cassa Lombarda s.p.a. non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.*
- *Ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa detenuta da una determinata impresa di assicurazione o dall'impresa controllante una determinata impresa di assicurazione: nessuna impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Cassa Lombarda s.p.a.*

INFORMATIVA SULLE REGOLE DI CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 133, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 20307/2018

Regole generali per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi della vigente disciplina, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che procedono alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi hanno l'obbligo di:

- a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza oppure (qualora non prestino consulenza) l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;

- b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
- c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
- d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.

Il Cliente con la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa

_____ , il _____

Cognome _____ Nome _____

Firma _____

Referente Commerciale

Cognome _____ Nome _____

Firma _____